

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI PUGLIA

BARI

SEZIONE III

MEMORIA

(Camera di Consiglio del 29.04.2020)

per il Sig. **DE BERNARDIS MARIO** rappresentato e difeso come in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Onofrio Sisto e dalla prof. avv. Anna Maria Nico,

- ricorrente -

nel ricorso N.R. 301/2020

contro

- il **COMUNE DI MODUGNO**, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- **R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (Gruppo ferrovie dello Stato italiane)**, in persona del suo legale rappresentate *pro tempore*;
- **R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Bari** in persona del suo direttore *pro tempore*;

- resistenti -

per l'annullamento, previa sospensione,

- della determina dirigenziale del Comune di Modugno n. 4 del 9.1.2020 con la quale è stato disposto l'annullamento in via di autotutela del Permesso di Costruire n. 35 del 02.08.2018 e della S.C.I.A. in variante n. 566/2018 rilasciati al sig. De Bernardis Mario, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente ed in particolare:
 - dell'ordinanza di sospensione lavori del Comune di Modugno n. 11 del 25.06.2019;
 - della nota di R.F.I. del 04.09.2019 con la quale ha comunicato al Comune di Modugno la presunta irregolarità della indizione della Conferenza di Servizi;
 - della nota di R.F.I. prot. n. BA/A0011/P2019 del 03.12.2019 con cui è stata rigettata la richiesta di nulla-osta;
 - del verbale di accertamento di R.F.I. n. 2 del 29.05.2019 (in atti comunali con prot. n. 27915 del 31.05.2019);
 - del verbale prot. n. 60434 del 04.12.2019 della Conferenza di Servizi con cui è stata dichiarata la conclusione "non favorevole";

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

- della nota prot. n. 62506 del 12.12.2019 del Comune di Modugno di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per annullamento in autotutela del Permesso di Costruire e della S.C.I.A.

Nel riportarsi all'atto introduttivo del giudizio, a seguito della memoria depositata da R.F.I. in data 25.3.2020, è necessario esporre le seguenti precisazioni.

D) In ordine al I punto della memoria - Sulla presunta inammissibilità del ricorso.

Nella memoria depositata, R.F.I. sostiene che il ricorso proposto del Sig. De Bernardis sia inammissibile per tardiva impugnazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori del Comune di Modugno n. 11 del 25.06.2019 e del verbale di accertamento di R.F.I. n. 2 del 29.05.2019.

Quanto sostenuto dalla resistente è del tutto infondato. Sul punto è sufficiente rilevare che la mancata impugnazione di un ordine di sospensione dei lavori o di un verbale non rendono inammissibile la successiva impugnativa dell'annullamento in autotutela reso definitivamente. Infatti, gli atti precedenti emanati hanno carattere provvisorio, sono produttivi solo di una temporanea lesione della sfera giuridica e sono fondati su un'istruttoria sommaria che darà poi luogo al provvedimento definitivo (cfr. *ex multis*: T.A.R. Campania (Salerno), Sez. II, 13/01/2020, n.53; Consiglio di Stato Sez. III, 02/11/2019, n.7476; T.A.R. Emilia-Romagna (Bologna), Sez. I, 29/06/2012, n. 464).

Pertanto, nella specie, la provvisorietà degli atti è confermata dalla circostanza, non evidenziata da R.F.I., che proprio in virtù dell'adozione degli atti sopra citati era stata indetta una Conferenza di Servizi dal cui esito sarebbe dipeso l'eventuale interesse del Sig. De Bernardis a impugnare il provvedimento definitivo.

II) In ordine al II punto della memoria - Sulla presunta infondatezza dei motivi B-I, II e III del ricorso.

Nelle avverse deduzioni R.F.I. insiste sulla presunta necessità che il ricorrente dovesse ottenere dalla stessa R.F.I. il proprio preventivo nulla osta per il rilascio del permesso di costruire, poichè il manufatto realizzato dal Sig. De Bernardis sarebbe stato edificato ad una distanza inferiore a quella di rispetto dal tratto ferroviario e vi sarebbe stata una modifica della situazione di fatto rispetto a quella preesistente.

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

Come già chiarito nell'atto introduttivo, l'opera oggetto dell'intervento edilizio **non ha subito alcuna variazione rispetto alla distanza dal tratto ferroviario**. Quest'ultima, infatti, conserva la medesima distanza che aveva il preesistente manufatto. L'affermazione di R.F.I. secondo la quale vi sarebbe stata una diminuzione della distanza da 14,50 a 13,50 metri dalla linea ferroviaria è palesemente erronea e ciò si evince chiaramente dal documento depositato dalla stessa resistente (doc. 23) dal quale è facile rilevare che la distanza di 13,50 metri fa riferimento al muro di confine che si affaccia sulla strada e non all'unità abitativa.

Inoltre, nella memoria difensiva ancora una volta R.F.I. sostiene che il ricorrente avrebbe dovuto ottenere un (nuovo) nulla osta in deroga alla distanza dei trenta metri dal tratto ferroviario, ma omette di evidenziare che la preesistente costruzione sulla quale è stato effettuato l'intervento edilizio era già allocata in deroga alla distanza citata, come risulta pacificamente dall'atto di costituzione di servitù sottoscritto tra il precedente proprietario del manufatto e R.F.I. In relazione a tale circostanza a nulla rileva l'invocato art. 49 del D.P.R. 753/1980, atteso che nel caso di specie il ricorrente era già in possesso dell'autorizzazione in deroga in virtù dell'art. 60 dello stesso D.P.R., ai sensi del quale *“quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano [...] possono essere autorizzate [...] riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56”*. L'autorizzazione a cui fa riferimento l'art. 60 era stata già a suo tempo rilasciata alla precedente proprietaria, come risulta per tabulas dall'atto di costituzione di servitù, ma anche dalla nota del 25.7.2014 citata dalla stessa R.F.I. (pagg. 5 e 15 della memoria), dalla quale risulta chiaramente che con la stessa R.F.I. **“autorizzava il mantenimento e la realizzazione delle opere in questione (...) e che il presente nulla osta è limitato alle sole opere di cui alla richiesta”**, nonchè che **“per le eventuali opere, già esistenti o realizzande, che non risultassero dagli allegati elaborati, esse sono subordinate al rispetto delle norme stabilite dal D.P.R 573/80 e dal D.M. 2445/71”**. Ebbene, considerato che la distanza era già stata a suo tempo derogata e che la allocazione plano-volumetrica del nuovo edificio era esattamente identica a quella della costruzione preesistente, l'unico onere che incombeva in capo al ricorrente era quello di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

ad assicurare la solidità vibrazionale e di urto nonché l'isolamento acustico della nuova struttura (cfr. le relazioni richieste da R.F.I.), che il ricorrente ha puntualmente realizzato. Né, sotto un diverso profilo, la circostanza che nella specie vi sia stato un parziale cambio di destinazione urbanistica dell'immobile ed una variazione del volume dello stesso può avere alcuna rilevanza rispetto al presunto pericolo per l'incolumità pubblica invocato da R.F.I.

A tal proposito, infatti, oltre a quanto già ampiamente dimostrato nelle relazioni tecniche a suo tempo presentate, deve evidenziarsi in punto di fatto che nell'immobile preesistente (che aveva una destinazione urbanistica commerciale) veniva regolarmente svolta una attività artigianale, con presenza costante di lavoratori nei locali. Ebbene, delle due l'una: o la questione della sicurezza della struttura non era mai stata valutata da R.F.I. (che tuttavia aveva assentito all'esercizio della stessa attività), per cui non è dato comprendere per quale motivo tale profilo dovrebbe oggi assumere una siffatta rilevanza, pur in assenza di una qualunque modifica legislativa in proposito; ovvero, tali aspetti erano stati a suo tempo considerati in seguito alla costituzione della servitù, con conseguente valutazione positiva della sicurezza dei locali in questione, per cui non si comprende per quale motivo l'immobile possa oggi essere divenuto insicuro solo perché è intervenuto un (parziale) cambio di destinazione urbanistica dell'immobile.

Pertanto, deve rilevarsi che la valutazione urbanistica in ordine ad eventuali cambi di destinazione d'uso o aumenti di volumetria, consentiti dalla L.R. 14/2009, sia di competenza esclusiva del Comune e non certo di R.F.I.

III) In ordine al III punto della memoria – Sulla presunta infondatezza del motivo B-II del ricorso.

La controinteressata R.F.I. sostiene che le relazioni tecniche presentate dal ricorrente (acustica, vibrazionale e di urto) per il rilascio del permesso di costruire fossero carenti dei requisiti previsti dalla legge e che il sig. De Bernardis non ne abbia presentate di nuove durante la Conferenza di Servizi.

Ciò che viene affermato da R.F.I. è tuttavia contraddittorio nonché palesemente errato in punto di fatto. Il verbale a cui R.F.I. fa riferimento è datato 4.9.2019 mentre la relazione tecnica di verifica strutturale e quella di valutazione acustica sono rispettivamente datate

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

21.10.2019 e 22.10.2019 e quindi successive al verbale invocato da R.F.I. in difesa del proprio operato.

Pertanto, a nulla vale l'assunto di R.F.I. su una presunta carenza dei presupposti per la prosecuzione dei lavori. Anzi, quanto sostenuto da R.F.I. dimostra come vi sia un assoluto difetto di istruttoria da parte della stessa. In più, l'affermazione secondo cui *“la realizzazione del nuovo fabbricato potrebbe esporre R.F.I. alla necessità di ulteriori adempimenti oltre quelli previsti dalla normativa di riferimento”* è del tutto apodittica ed inconsistente, atteso che non sono in alcun modo specificati gli oneri dei quali la società dovrebbe farsi carico, anche perché nella stessa zona sono presenti numerosi altri edifici (anche più vicini al tratto ferroviario) e per essi la resistente non risulta aver svolto alcun lavoro aggiuntivo (come, ad esempio, il posizionamento di barriere acustiche ai lati del tratto ferroviario).

Nel successivo verbale di R.F.I. del 3.12.2019, inoltre, non viene fatto alcun riferimento alle relazioni tecniche del ricorrente, ma solamente un mero rinvio al precedente verbale (*“la scrivente reitera il precedente parere espresso con nota del 4.07.2019, il cui contenuto si abbia per integralmente richiamato e trascritto”*) senza l'esplicitazione di alcun profilo di contestazione alle predette relazioni.

Secondo R.F.I., infine, il potere discrezionale da essa esercitato sarebbe legittimo in quanto le distanze *“possono essere derogate solo in presenza di circostanze che non incidano su quei beni (previsti dal D.P.R. 753/80) che la legge stessa mira a tutelare”*.

Ebbene, in proposito è agevole rilevare non solo che la giurisprudenza citata è assai datata e che vi sono pronunce ben più recenti che non confermano quanto sostenuto da R.F.I., ma che il richiamo testuale alla sentenza n. 5023/2007 del Consiglio di Stato, secondo cui la *“deroga può essere concessa solo quando ci sia assoluta certezza dell'innocuità del ravvicinamento dei fabbricati”*, conferma invece la correttezza dell'operato del ricorrente. *In primis*, nella specie non vi è stato alcun *“ravvicinamento”* del nuovo fabbricato al tratto ferroviario (atteso che la sua area di sedime è rimasta immutata rispetto all'edificio preesistente). *In secundis*, mediante le relazioni tecniche depositate dal ricorrente durante la Conferenza di Servizi, è stato ampiamente dimostrato che la struttura in questione è sicura sotto qualunque punto di vista.

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

Ma vi è di più. Rispetto all'ampia discrezionalità che R.F.I. adduce a proprio vantaggio, la più recente giurisprudenza ha invece chiarito che “dall'ampiezza della discrezionalità e dalla eccezionalità della deroga (dell'art. 60 del D.R. 753/1980) non può che derivare in capo all'amministrazione un onere motivazionale rafforzato” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 24/09/2015, n.900), che deve dare conto della comparazione tra l'interesse del richiedente al mantenimento del manufatto e l'interesse pubblico alla sicurezza dell'esercizio delle ferrovie. Comparazione che, nella specie, non viene fatta da R.F.I. e che rende i suoi pareri palesemente illegittimi per difetto di motivazione.

IV) In ordine al IV punto della memoria – Sulla presunta infondatezza del motivo B-III del ricorso.

R.F.I. sostiene che i provvedimenti adottati nei confronti del Sig. De Bernardis siano coerenti rispetto alle altre (numerose) autorizzazioni rilasciate per lavori analoghi lungo il tratto ferroviario BA-TA. Ciò dimostra nuovamente come la stessa non abbia effettuato alcuna istruttoria.

A tal riguardo R.F.I. afferma, infatti, che gli altri manufatti presenti lungo la tratta ferroviaria *“potrebbero essere stati costruiti anteriormente alla entrata in vigore del D.P.R. n. 753/1980”*. Se, R.F.I. avesse effettuato una minima istruttoria avrebbe agevolmente rilevato che alcuni degli edifici che sono stati demoliti e ricostruiti in tempi recenti sulla tratta BA-TA erano e sono tutti ben più vicini al tratto ferroviario rispetto all'edificio del ricorrente (cfr., a titolo meramente esemplificativo, i casi dell'edificio in Via Fleming angolo Via Bitonto n. 35, demolito e ricostruito con P.d.C. del 2013 a distanza dalla ferrovia di soli 9 metri ed il fabbricato in Via Di Vagno n. 11, angolo Via Rossini, demolito e ricostruito per la realizzazione di abitazioni con P.d.C. del 2011 a distanza dalla ferrovia di circa 13 metri).

V) In ordine al V punto della memoria – Sulla presunta infondatezza dei motivi A-I, A-II, A-III e A-IV del ricorso.

Sul punto R.F.I. insiste sul fatto che non esisterebbe – a supporto dell'attività edilizia del ricorrente - un atto di deroga alla distanza minima di rispetto dei 30 mt dal tratto ferroviario.

Orbene, come già ampiamente dimostrato nei precedenti motivi e nel ricorso introduttivo, la suddetta deroga riveniva dalla costituzione della servitù da parte della precedente

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

proprietaria dell'immobile. Non essendo intervenuta alcuna variazione rispetto alle distanze dal tratto ferroviario, non doveva essere richiesto alcun ulteriore nulla osta ad R.F.I.

P.Q.M.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio, nonché la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Bari, 22 aprile 2020

(Avv. Onofrio Sisto)

(Prof. Avv. Anna Maria Nico)

Sez. 3 KG. 301/2020 5
Dep. 10/3/2020

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI - 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

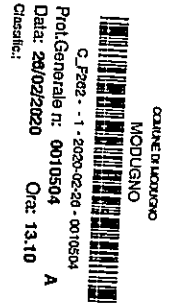
Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 - BARI
Tel/fax 080/5214288 - 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

COPIA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI PUGLIA

**BARI
RICORSO**

per il Sig. DE BERNARDIS MARIO (C.F.: DBRMRA67C24F262R), nato a Modugno (BA) il 24.03.1967 e residente in Bari - Torre a Mare alla via Marinelli Giovane n. 27, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, ai fini del presente atto dall'avv. Onofrio Sisto (C.F.: SSTNFR58D05A662Y) e dalla prof. avv. Anna Maria Nico (C.F. NCINMR63A64E227V) e presso di questi elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n. 168, come da mandato in calce steso su foglio separato e congiunto materialmente al presente atto, il quale, ai fini della ricezione delle comunicazioni, indica i seguenti recapiti: tel. 080-5214288, fax 080-5246027, pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it; onofriosisto@pec.giuffre.it;



- *ricorrente* -

contro

- il **COMUNE DI MODUGNO**, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- **R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.** (Gruppo ferrovie dello Stato italiane), in persona del suo legale rappresentate *pro tempore*;
- **R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Bari** in persona del suo direttore *pro tempore*;

- *resistenti* -

per l'annullamento, previa sospensione,

- della determina dirigenziale del Comune di Modugno n. 4 del 9.1.2020 con la quale è stato disposto l'annullamento in via di autotutela del Permesso di Costruire n. 35 del 02.08.2018 e della S.C.I.A. in variante n. 566/2018 rilasciati al sig. De Bernardis Mario, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente ed in particolare:
- dell'ordinanza di sospensione lavori del Comune di Modugno n. 11 del 25.06.2019;
- della nota di R.F.I. del 04.09.2019 con la quale ha comunicato al Comune di Modugno la presunta irregolarità della indizione della Conferenza di Servizi;
- della nota di R.F.I. prot. n. BA/A0011/P2019 del 03.12.2019 con cui è stata rigettata la richiesta di nulla-osta;

Avocat.
S. Inglese
Segr. Gen.
Resp. Serv. 1
Ass. Leg. Benef.
Resp. Serv. 4

26/02/2020
e/mon

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI - 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffrè.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 - BARI
Tel/fax 080/5214288 - 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

COPIA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI PUGLIA

BARI

RICORSO

per il Sig. DE BERNARDIS MARIO (C.F.: DBRMRA67C24F262R), nato a Modugno (BA) il 24.03.1967 e residente in Bari - Torre a Mare alla via Marinelli Giovane n. 27, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, ai fini del presente atto dall'avv. Onofrio Sisto (C.F.: SSTNFR58D05A662Y) e dalla prof. avv. Anna Maria Nico (C.F. NCINMR63A64E227V) e presso di questi elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n. 168, come da mandato in calce steso su foglio separato e congiunto materialmente al presente atto, il quale, ai fini della ricezione delle comunicazioni, indica i seguenti recapiti: tel. 080-5214288, fax 080-5246027, pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it; onofriosisto@pec.giuffrè.it;

- ricorrente -

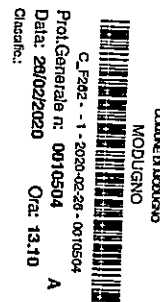
contro

- il **COMUNE DI MODUGNO**, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- **R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.** (Gruppo ferrovie dello Stato italiane), in persona del suo legale rappresentate *pro tempore*;
- **R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Bari** in persona del suo direttore *pro tempore*;

- resistenti -

per l'annullamento, previa sospensione,

- della determina dirigenziale del Comune di Modugno n. 4 del 9.1.2020 con la quale è stato disposto l'annullamento in via di autotutela del Permesso di Costruire n. 35 del 02.08.2018 e della S.C.I.A. in variante n. 566/2018 rilasciati al sig. De Bernardis Mario, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente ed in particolare:
- dell'ordinanza di sospensione lavori del Comune di Modugno n. 11 del 25.06.2019;
- della nota di R.F.I. del 04.09.2019 con la quale ha comunicato al Comune di Modugno la presunta irregolarità della indizione della Conferenza di Servizi;
- della nota di R.F.I. prot. n. BA/A0011/P2019 del 03.12.2019 con cui è stata rigettata la richiesta di nulla-osta;



Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

- del verbale di accertamento di R.F.I. n. 2 del 29.05.2019 (in atti comunali con prot. n. 27915 del 31.05.2019);
- del verbale prot. n. 60434 del 04.12.2019 della Conferenza di Servizi con cui è stata dichiarata la conclusione “non favorevole”;
- della nota prot. n. 62506 del 12.12.2019 del Comune di Modugno di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per annullamento in autotutela del Permesso di Costruire e della S.C.I.A.

PREMESSE IN FATTO

Il sig. De Bernardis è proprietario di un immobile sito in Modugno alla Via G. Rossini n. 57, censito in catasto al foglio 20 del Comune di Modugno ptc. 2736. L'immobile in questione si trova nelle vicinanze di un tratto ferroviario di R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Per il suddetto edificio, in data 02.08.2018, il Sig. De Bernardis in applicazione della L.R. n. 14 del 30.07.2009 (c.d. Piano casa) ha ottenuto dal Comune di Modugno il permesso di costruire n. 35 per un “Progetto di intervento straordinario di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti”. Il ricorrente, dunque, sulla scorta del permesso ottenuto ha demolito e ricostruito l'immobile.

In data 18.10.2018 il sig. De Bernardis ha presentato una S.C.I.A. (n. 566/18) in variante al permesso di costruire.

Durante l'esecuzione dei lavori il ricorrente ha richiesto l'allaccio alla rete idrica e fognaria ed in seguito ad un sopralluogo dell'Acquedotto Pugliese ha appreso che su un breve tratto di Via Rossini non era stata completata la canalizzazione di una parte del tronco idrico. Il Sig. De Bernardis, quindi, avendo provveduto al pagamento degli oneri di urbanizzazione, il 22.10.2018 ha sollecitato il Comune di Modugno a provvedere alla realizzazione della canalizzazione.

Del tutto inopinatamente, con nota prot. n. 22120 del 30.04.2019, il Comune ha comunicato al ricorrente l'impossibilità di provvedere poiché tale lavoro non sarebbe previsto nel programma del piano triennale delle opere pubbliche.

Infine, a lavori quasi ultimati il ricorrente ha ricevuto una nota di R.F.I. (2631 del 30.05.2019) con la quale gli è stato comunicato che, a seguito di attività di vigilanza, era

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

stata rilevata l'assenza di una richiesta o di un atto di autorizzazione a costruire in fascia di rispetto e veniva allegato il relativo verbale di accertamento n. 2/2019 del 29.5.2019.

Con nota del 05.06.2019 il ricorrente ha dettagliatamente evidenziato sia al Comune di Modugno, sia a R.F.I. che l'autorizzazione era contenuta nell'atto di acquisto dell'immobile in questione, del quale faceva parte integrante una convenzione con cui si stabiliva, tra le altre cose, la possibilità per il proprietario di derogare alle distanze minime di rispetto ferroviario.

Con ordinanza n. 11/2019 del 25.06.2019 il Comune di Modugno ha, quindi, disposto la sospensione dei lavori sulla scorta della circostanza che non vi sarebbe l'autorizzazione di R.F.I. e per l'inesistenza delle opere di urbanizzazione.

Con nota del 02.07.2019 il Sig. De Bernardis ha richiesto al Comune di Modugno e a R.F.I. la convocazione di una conferenza di servizi ex art. 14. L. 241/90, poi indetta dal Comune per il giorno 18.09.2019.

Nelle more dello svolgimento della Conferenza di Servizi, con nota n. 4141 del 04.09.2019, R.F.I. ha chiesto al Comune di procedere con l'annullamento in autotutela del permesso di costruire.

Nonostante le ripetute riunioni svoltesi in Conferenza di Servizi e le puntuali controdeduzioni del ricorrente alle osservazioni di R.F.I., con verbale prot. n. 60434 del 04.12.2019 il Comune ha comunicato la conclusione della conferenza con esito non favorevole.

Con nota prot. n. 62506 del 12.12.2019 il Comune di Modugno ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in oggetto e della S.C.I.A. Avverso tale atto il Sig. De Bernardis ha presentato memorie ex art. 10-bis della L. 241/90.

Del tutto inopinatamente, con Determinazione n. 4 del 9.1.2020 il Comune di Modugno ha annullato in autotutela sia il permesso di costruire sia la S.C.I.A.

Gli atti impugnati si rivelano, però, palesemente illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente e, pertanto, si chiede l'annullamento, previa sospensiva degli atti impugnati, per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffrè.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

A) Sulla illegittimità della determina del Comune di Modugno n. 4 del 9.1.2019 di annullamento in autotutela del P.d.C. n. 35/2018 e della S.C.I.A. n. 566/2018.

A-I) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione (art. 3 della L. 241/90), erronea presupposizione, difetto di istruttoria e contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà. Illegittimità propria e derivata.

Il provvedimento dell'Amministrazione si rivela palesemente illegittimo sotto i profili di cui in rubrica.

Ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 per procedere all'annullamento dell'atto in autotutela esso deve essere viziato, devono sussistere le ragioni di interesse pubblico alla sua rimozione e deve tenersi conto degli interessi dei destinatari.

L'Amministrazione ha individuato le presunte illegittimità del P.d.C. e della SCIA per procedere al loro annullamento nell'assenza "delle opere di urbanizzazione primarie" e nella circostanza evidenziata da R.F.I. che mancherebbe l'autorizzazione in deroga alle distanze di rispetto ferroviario.

Tale assunto è palesemente erroneo sotto un duplice profilo. In primo luogo, la zona nella quale è stato realizzato l'intervento edilizio è dotata delle opere di urbanizzazione primaria tanto che il permesso di costruire è stato rilasciato in virtù di una istruttoria favorevole effettuata dalla stessa Amministrazione. Si tenga conto che su tutta via Rossini sorgono costruzioni di civile abitazione, ivi compreso l'ufficio dell'Amministrazione comunale che ha rilasciato il permesso di costruire e ha poi adottato l'annullamento in autotutela.

In secondo luogo, per quanto attiene le osservazioni di R.F.I., il Comune non ha considerato che l'intervento edilizio insisteva su una costruzione già esistente per la quale era stata derogata la distanza del rispetto ferroviario in virtù dell'atto di costituzione di servitù del 2.4.2014 intervenuto tra RFI ed i proprietari dell'immobile.

Il provvedimento in autotutela, inoltre, è illegittimo in quanto non è supportato da una motivazione dalla quale emerga una vera e propria comparazione tra l'interesse pubblico e l'interesse del privato, la cui legittimità "è subordinata [...] a una adeguata motivazione circa la natura e la gravità delle anomalie verificatesi, la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla sua eliminazione, la comparazione tra quest'ultimo e la

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

contrapposta posizione consolidata e la ragionevole durata del tempo intercorso tra l'atto illegittimo e la sua rimozione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 24.06.2019, n.4327).

Nel caso di specie il Comune si è limitato ad un mero riassunto dei fatti e ad un richiamo alle norme presumibilmente violate, senza addurre alcuna motivazione in ordine alla illegittimità originaria del P.d.C., alla rilevanza dell'interesse pubblico all'annullamento del provvedimento nonché alla sua comparazione con l'interesse privato ormai consolidato (demolizione e ricostruzione dell'immobile).

Nella fattispecie *de qua* è palese, quindi, la totale assenza di qualsivoglia vizio di legittimità del Permesso di Costruire, nonché dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto.

A-II) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 12, c. 2 e 16 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, c. 1 della L.R. n. 119/2009 della regione Puglia. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione (art. 3 della L. 241/90), erronea presupposizione, difetto di istruttoria, e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Illegittimità propria e derivata.

Il provvedimento di annullamento del P.d.C. si evidenzia inoltre manifestamente illegittimo per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria sotto un duplice profilo.

Sotto il primo profilo, l'Amministrazione sostiene erroneamente che nella zona sulla quale insiste la costruzione del ricorrente non vi sarebbero le opere di urbanizzazione primaria per la mancanza di un tratto del tronco idrico-fognante.

Tale assunto è palesemente erroneo in quanto, come già detto, la zona è interamente urbanizzata, come può evincersi dalla documentazione in possesso dello stesso Comune, il quale, peraltro, nella stessa via Rossini ha la sede comunale di un suo ufficio. Inoltre è contraddittorio laddove per un verso nega l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, dall'altro prende atto di quanto emerso dal sopralluogo dell'Acquedotto che, nella specie, è **solamente un tratto di strada** che risulta sprovvisto della canalizzazione.

Del tutto pretestuoso è il richiamo dall'Amministrazione all'art. 12, c. 2 della L. 380/2001 secondo il quale *"il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di*

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso” atteso che la zona è interamente urbanizzata (stante la presenza di tutte le opere di urbanizzazione primaria, quali la rete elettrica, del gas, ecc.).

Inoltre, il Comune nel tentativo di attribuire al ricorrente la presunta erronea istruttoria con riguardo al profilo sopradetto, omette di evidenziare che per il completamento delle opere in questione sono stati già versati nelle casse dell'Amministrazione comunale gli importi necessari. In particolare, a seguito del rilascio del condono edilizio nel 1995 (€ 17.775,04) e del P.d.C. (n. 35/2018) (€ 39.932,18 per contributo di costruzione e € 20.466,43 per monetizzazione degli standards).

Ma vi è di più:

A-III) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 12, c. 2 e 16 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, c. 1 della L.R. n. 119/2009 della regione Puglia. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione (art. 3 della L. 241/90), erronea presupposizione, difetto di istruttoria, e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Illegittimità propria e derivata.

L'erronea applicazione di legge nonché il difetto di motivazione sono ulteriormente aggravati dalla totale assenza di un riscontro da parte dell'Amministrazione della disponibilità del ricorrente (offerta durante la Conferenza di Servizi del 18.09.2019 e reiterata nella memoria del 17.12.2019) a porre in essere tutte le iniziative per l'allaccio alla rete idrica, distante circa 25 metri dalla costruzione. Il Comune non solo non ne ha tenuto conto durante le riunioni svoltesi in Conferenza di servizio, ma nell'atto di annullamento non ha neanche esplicitato le ragioni per le quali non ha dato alcun riscontro alla proposta del ricorrente.

Il disposto dell'art. 12, c. 2 della L. 380/2001 prevede che *“il permesso di costruire è comunque subordinato [...] all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso”*. Quindi, stante il dovere del Comune di controllare l'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione prima di rilasciare il P.d.C., la surroga offerta dal Sig. De Bernardis

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI - 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 - BARI
Tel/fax 080/5214288 - 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

eliminava in radice il presunto vizio che ha determinato l'adozione dell'annullamento in autotutela.

A-IV) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 49 e 60 del D.P.R. n. 753/80 nonché degli artt. 12, c. 2 e 16 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione (art. 3 della L. 241/90), erronea presupposizione, difetto di istruttoria, e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Illegittimità propria e derivata.

Tra i motivi addotti dal Comune di Modugno per l'annullamento in autotutela del P.d.C. l'Amministrazione ha, inoltre, fatto riferimento alla presunta mancanza della autorizzazione di R.F.I. in deroga alla fascia di rispetto ferroviario.

L'Amministrazione comunale non ha, però, tenuto conto che il ricorrente non doveva richiedere l'autorizzazione in quanto già in suo possesso in virtù dell'atto di costituzione di servitù stipulato tra la precedente proprietaria e R.F.I.

Il provvedimento comunale, si rivela sotto tale profilo palesemente illegittimo per difetto assoluto di istruttoria.

In tal modo, l'atto del Comune risulta viziato non solo in via derivata a causa della illegittimità dei pareri espressi da R.F.I. (sui quali vedi i motivi seguenti), ma anche per vizi propri.

B) Sulla illegittimità delle note di R.F.I. del 04.09.2019 e prot. n. BA/A0011/P2019 del 03.12.2019.

B-I) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 49 e 60 del D.P.R. n. 753/80 nonché degli artt. 12, c. 2 e 16 del D.P.R. n. 380/2001. Art. della L.R. 14/2001 ("Piano Casa"). Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione (art. 3 della L. 241/90), erronea presupposizione, difetto di istruttoria, e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Illegittimità propria e derivata.

Con le note impugnate R.F.I. sostiene che il ricorrente non avrebbe richiesto la preventiva autorizzazione ex art. 60 del D.P.R. n. 753/80 al fine di realizzare l'opera in deroga alle distanze di rispetto ferroviario.

Tale assunto si rivela palesemente illegittimo in quanto l'Ente omette di evidenziare che il manufatto esistente era già situato ad una distanza inferiore a quella di rispetto e che il

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

permesso di costruire non variava la situazione di fatto. Una autorizzazione, quindi, non si rendeva necessaria. Infatti, l'atto di servitù stipulato il 02.04.2014 tra la precedente proprietaria e R.F.I. prende atto, tra le altre cose, proprio della circostanza che l'immobile ricade ad una distanza che deroga a quella minima di rispetto ferroviario. Inoltre, l'atto di servitù consente ai proprietari dell'immobile di procedere alla loro ristrutturazione edilizia.

Il ricorrente, quindi, nel pieno rispetto dell'atto di servitù, ha richiesto il P.d.C. e la S.C.I.A. ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n. 14/2009 (c.d. "Piano casa") il quale prevede che *"al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti"*. Sulla scorta della richiamata normativa il ricorrente ha demolito e ricostruito l'immobile conservando la medesima distanza di 14,50 metri dal tratto ferroviario prevista nell'atto di costituzione di servitù. Pertanto, la situazione di fatto è sostanzialmente rimasta invariata, anzi, la ricostruzione dell'immobile è avvenuta nel rispetto della normativa antisismica, di sicurezza e dei parametri acustici prescritti nell'atto di servitù (p. 4, punto 2, lett. b).

B-II) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 49 e 60 del D.P.R. n. 753/80 nonché degli artt. 12, c. 2 e 16 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione (art. 3 della L. 241/90), erronea presupposizione, difetto di istruttoria, e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Illegittimità propria e derivata.

Il Comune di Modugno per procedere all'annullamento del P.d.C. ha fatto riferimento alla motivazione contenuta nella nota di R.F.I. secondo la quale vi sarebbe *"carezza dei presupposti normativi in termini di sicurezza dell'incolumità delle persone e dell'esercizio"*.

Ebbene, con riguardo al profilo della "sicurezza e incolumità" l'odierno ricorrente ha ampiamente dimostrato, attraverso due relazioni tecniche (richieste dalla stessa R.F.I.), che l'immobile rispetta tutti i requisiti richiesti sia con riguardo all'impatto acustico, sia sotto l'aspetto della sicurezza vibrazionale, strutturale e di urti da traffico ferroviario. Nello specifico si evidenzia che il tratto ferroviario in questione è ubicato sotto il

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI – 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 – BARI
Tel/fax 080/5214288 – 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

livello della strada di circa 2 metri ed è dotato anche di muro di protezione dagli impatti. Ciò comporta, che ai sensi delle Note Tecniche per le Costruzioni 2018 (N.T.C. 2018, par. 3.6.3.4) e come evidenziato anche nella relazione, che un eventuale urto non possa arrecare pregiudizio a persone o cose altrimenti il Comune dovrebbe disporre la demolizione o lo sgombero di tutti gli edifici presenti lungo il tratto ferroviario e chiudere la viabilità dell'intera via Rossini.

B-III) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 49 e 60 del D.P.R. n. 753/80 nonché degli artt. 12, c. 2 e 16 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione (art. 3 della L. 241/90), erronea presupposizione, difetto di istruttoria, e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Illegittimità propria e derivata.

Quanto espresso nei pareri da parte di R.F.I. e riportato poi dal Comune nell'atto di annullamento in autotutela si rivela del tutto contraddittorio con quanto disposto con precedenti provvedimenti. Come già accennato R.F.I. in passato ha rilasciato numerosi *nulla osta* per la costruzione di immobili situati in prossimità della linea BA-TA e confinanti con l'immobile del ricorrente.

In prossimità del tratto ferroviario, infatti, sono presenti altri immobili che hanno ottenuto dal Comune il Permesso di Costruire anche ad una distanza inferiore a quella in cui è ubicato l'immobile del Sig. De Bernardis.

Non è dunque chiara quale sia stata l'istruttoria svolta da R.F.I. per dichiarare che l'immobile del ricorrente ha una *“riscontrata carenza dei presupposti normativi in termini di sicurezza dell'incolumità delle persone e dell'esercizio”* quando altri edifici, costruiti o ricostruiti in un periodo di poco precedente hanno ricevuto autorizzazioni e pareri senza che fosse opposto alcun motivo ostativo.

Inoltre, non è di poco conto la circostanza evidenziata dal ricorrente nella Conferenza di Servizi che la linea ferroviaria sarà dismessa tra pochi mesi. A nulla rileva quanto sostenuto da R.F.I. (la quale, invece, conferma l'ormai prossima dismissione del tratto ferroviario) nella nota del 03.12.2019 secondo cui *“l'infrastruttura viene considerata attiva a tutti gli effetti e non può in nessun caso intendersi dismessa in quanto la stessa potrebbe essere ripristinata e utilizzata in qualunque momento per esigenze del gestore*

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI - 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 - BARI
Tel/fax 080/5214288 - 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

[...]”, attesa l’alea dell’affermazione e la mancata dimostrazione della sussistenza di un piano sui futuri utilizzi del tratto ferroviario in questione.

Peraltro, qualora la linea ferroviaria fosse abilitata al traffico turistico, metropolitano, ecc., la fascia di rispetto ex art. 51 DPR 753/80 sarebbe di 6 metri, cioè di gran lunga inferiore all’attuale distanza dell’immobile del ricorrente (m.14,50)

C) Sulla sussistenza del danno grave ed irreparabile.

Circa il *fumus boni iuris* si rinvia alla parte in diritto del presente atto.

In ordine al *periculum* sussiste anch’esso in quanto il ricorrente non solo ha investito i propri risparmi per demolire e ricostruire l’immobile, ma ha anche versato tutti gli oneri richiesti dall’Amministrazione pari a Euro 60.398,61. La sospensione dei lavori, prima, e l’annullamento del P.d.C. e della SCIA, poi, stanno arrecando al ricorrente un pregiudizio economico gravissimo al quale può essere posto rimedio solo con la ripresa dei lavori.

Peraltro, il danno del ricorrente non è comparabile con l’interesse pubblico atteso che il tratto ferroviario in questione tra breve non sarà più utilizzato dalle R.F.I. per la circolazione dei treni. Infatti, R.F.I. ha completato i lavori per la nuova linea Bari – Taranto (Bari S. Andrea – Bitetto), realizzata appositamente per eliminare e sostituire la tratta in oggetto. L’attivazione della nuova linea è semplicemente in attesa del rilascio dell’Autorizzazione alla Messa in Servizio (A.M.I.S.) da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (A.N.S.F.).

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento del presente ricorso con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Si chiede altresì la sospensione dei provvedimenti impugnati atteso il danno grave ed irreparabile che essi arrecano alla sfera giuridica del ricorrente.

Il sottoscritto difensore dichiara, altresì, che per la presente controversia è dovuto il contributo unificato pari ad €. 650,00, trattandosi di controversia di valore indeterminabile.

Bari, 20 febbraio 2020

(Avv. Onofrio Sisto)

(Prof. Avv. Anna Maria Nico)
Anna Maria
Nico

Avv. Onofrio Sisto
Corso Vittorio Emanuele II, n. 124
BARI - 70122
Tel. 080/5214520 - FAX 080/5218444
pec: onofriosisto@pec.giuffre.it

Prof. Avv. Anna Maria Nico
Via Putignani n. 168
70122 - BARI
Tel/fax 080/5214288 - 5246027
Pec: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it

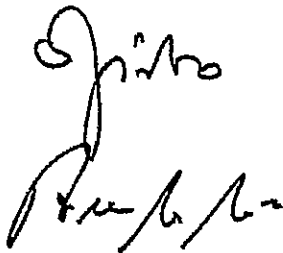
MANDATO:

Avv. Onofrio Sisto e Prof. Avv. Anna Maria Nico, congiuntamente e disgiuntamente, il Sig. De Bernardis Mario, residente in Bari - Torre a Mare alla via Marinelli Giovane n. 27, (C.F. DBRMRA67C24F262R), Vi delega a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio contro il Comune di Modugno e R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato) S.p.A., innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, in ogni sua fase e grado, conferendoVi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge nel giudizio. Elegge con Voi domicilio in Bari alla Via Putignani n. 168, presso lo studio del Prof. Avv. Anna Maria Nico.

Dichiara di essere stato informato dei diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e Vi autorizza al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento dell'incarico conferito.



Per autentica di firma



Si attesta che il presente documento è copia per immagine su supporto informatico conforme all'originale da cui è stata estratta.

Bari 24 Febbraio 2020
Prof. Avv. Anna Maria Nico

Anna

Maria Nico

Firmato digitalmente
da Anna Maria Nico
Data: 2020.02.24
12:50:33 +01'00'

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE REG. CRON. N. 102

Ad istanza del prof. avv. Anna Maria Nico, con studio in Bari alla Via Putignani n. 168, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bari, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari dell'11.02.2009, ex L. 21.01.1994, n. 53, in qualità di difensore, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Onofrio Sisto, del Sig. **DE BERNARDIS MARIO**, ho notificato l'antescritto ricorso al **COMUNE DI MODUGNO**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, spedendone copia conforme presso la sede dello stesso in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n.16 presso il Palazzo Municipale a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata, con avviso di ricevimento n. 78506805574-1, spedita dall'Ufficio Postale di Bari 5 in data _____



prof. avv. Anna Maria Nico
Anna Maria Nico
Firmato digitalmente da
Anna Maria Nico
Data: 2020.02.24 12:22:41
+01'00'

Timbro di vidimazione dell'Ufficio Postale

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE REG. CRON. N. _____

Ad istanza del prof. avv. Anna Maria Nico, con studio in Bari alla Via Putignani n. 168, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bari, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari dell'11.02.2009, ex L. 21.01.1994, n. 53, in qualità di difensore, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Onofrio Sisto, del Sig. **DE BERNARDIS MARIO**, ho notificato l'antescritto ricorso al **COMUNE DI MODUGNO – SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERRITORIO**, in persona del Responsabile *pro-tempore*, spedendone copia conforme presso la sede dello stesso in Modugno (BA) alla Via Rossini n. 49 a

mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata, con avviso di ricevimento
n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Bari 5 in data _____

prof. avv. Anna Maria Nico
Anna Maria
Nico

Firmato digitalmente da
Anna Maria Nico
Data: 2020.02.24 12:23:47
+01'00'

Timbro di vidimazione dell'Ufficio Postale

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE REG. CRON. N. _____

Ad istanza del prof. avv. Anna Maria Nico, con studio in Bari alla Via Putignani n. 168, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bari, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari dell'11.02.2009, ex L. 21.01.1994, n. 53, in qualità di difensore, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Onofrio Sisto, del Sig. **DE BERNARDIS MARIO**, ho notificato l'antescritto ricorso a **RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**
- **Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, spedendone copia conforme presso la sede della stessa in Roma (RM) alla Piazza della Croce Rossa n. 1 a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata, con avviso di ricevimento n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Bari 5 in data _____

prof. avv. Anna Maria Nico
Anna Maria
Nico

Firmato digitalmente da
Anna Maria Nico
Data: 2020.02.24
12:24:48 +01'00'

Timbro di vidimazione dell'Ufficio Postale

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE REG. CRON. N. _____

Ad istanza del prof. avv. Anna Maria Nico, con studio in Bari alla Via Putignani n. 168, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bari, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari dell'11.02.2009, ex L. 21.01.1994, n. 53, in qualità di difensore, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Onofrio Sisto, del Sig. **DE BERNARDIS MARIO**, ho notificato l'antescritto ricorso a **RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**

- **Direzione Territoriale Produzione Bari**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, spedendone copia conforme presso la sede della stessa in Bari (BA) alla Piazza Moro, Viale Interno Stazione F.S., n. 57 a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata, con avviso di ricevimento n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Bari 5 in data _____

prof. avv. Anna Maria Nico
Firmato digitalmente da
Anna Maria Nico
Data: 2020.02.24
12:25:10 +01'00'

Timbro di vidimazione dell'Ufficio Postale

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Bari

Del 11/2/2008

Prof. AVV. ANNA MARIA NICO
Via Putignano n. 168
Tel. 080 5246027 - 70122 BARI

N. 102 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, debesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. L'avviso di ricevimento va staccato dal piego solo in caso di consegna del piego stesso.

AG



APPLICARE SULLA BUSTA AG

78506805574-1

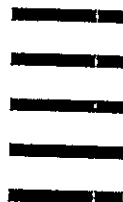
Postalaraccomandata

Posteitaliane

24.02.2020 18.45
Euro 010.65

ID0785068055741 70026
07010 70122 BARI 5 (BA)

1-P1047841



Racc. N. 78506805574-1

SPETT.LE COMUNE DI MODUGNO, IN PERSONA DEL

SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA DEL POPOLO N. 16 - PALAZZO MUNICIPALE

(70026)

MODUGNO (BA)